



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 610/15/CONS

**AUTORIZZAZIONE
PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE DI PROGRAMMI TELEVISIVI
ALLA SOCIETÀ
VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L.
(PROGRAMMA TEEN NICK)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 novembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, concernente *il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la direttiva 99/5/CE del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante *le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni ed il reciproco riconoscimento della loro conformità*, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

VISTA la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 28 giugno 2008, relativa alla *concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni*, attuata con il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198;

VISTA la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al *coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi*;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e, in particolare, gli articoli 46 e 47;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1 marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/02/CONS;

VISTA la delibera n. 438/06/CONS, del 12 luglio 2006, recante “*Modalità di versamento del contributo di cui all’art. 6 dell’allegato al regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi approvato con la delibera n. 127/00/CONS*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 220/11/CSP, del 22 luglio 2011, recante “*Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di film ai quali è stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell’articolo 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza pervenuta in data 12 ottobre 2015 – e successive integrazioni – da parte della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito, Viacom), con sede in Milano, Corso Europa n. 5, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla diffusione via satellite, ai sensi dell’art. 3, della delibera n. 127/00/CONS, del programma televisivo denominato “TEEN NICK”;

CONSIDERATO che la società Viacom ha presentato la documentazione di cui all’art. 3, comma 4, del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, comprensiva del contributo previsto per le spese di istruttoria, ha fornito i parametri tecnici di trasmissione e le informazioni relative all’ubicazione degli apparati di *up-link* ed al fornitore della capacità trasmissiva;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la società Viacom risulta essere munita dei requisiti di nazionalità per la società e soggettivi per i suoi amministratori previsti dall'art. 3 della delibera n. 127/00/CONS;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento,

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. La società Viacom International Media Networks Italia S.r.l., con sede in Milano, Corso Europa n. 5, è autorizzata alla diffusione via satellite del programma televisivo denominato "TEEN NICK", alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui alla delibera n. 127/00/CONS e della normativa di settore, nonché secondo le modalità indicate in allegato.

2. L'autorizzazione ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di rilascio ed è rinnovabile previa richiesta da produrre con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. L'Autorità, sulla base delle norme vigenti, può effettuare controlli e verifiche, anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, sull'espletamento del servizio autorizzato e sulle stazioni utilizzate, ovunque ubicate. La società autorizzata deve consentire, in ogni momento, libero accesso ai funzionari incaricati, mettendo a disposizione ogni mezzo ritenuto indispensabile per la citata attività.

4. La presente autorizzazione comporta l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5, della legge n. 249 del 1997, secondo le modalità di cui alla delibera n. 668/08/CONS e successive modificazioni.

5. La presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e non esime il titolare dalla necessità di acquisire le licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per l'eventuale impianto ed esercizio delle stazioni terrene del collegamento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

terra-satellite, né dal rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano l'utilizzo di stazioni satellitari.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente autorizzazione è notificata alla parte e inserita in apposito elenco sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 5 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ALLEGATO

**all'autorizzazione per la diffusione di programmi televisivi via satellite
di cui alla delibera n. 610/15/CONS del 5 novembre 2015**

(omissis)